



ACQUA BENE COMUNE

L'acqua è il bene comune per eccellenza, fonte primaria di vita e gli italiani, nel 2011, con una grande partecipazione popolare hanno lanciato un chiaro e forte segnale alle Istituzioni: la sua gestione deve rimanere pubblica.

Qualche giorno fa, in occasione dell'inaugurazione del potenziamento del depuratore barlettano, il Presidente della regione Puglia, Emiliano, ha fatto chiaramente intendere la sua idea di lasciare che l'Acquedotto Pugliese (AQP) rimanga una Società per Azioni con l'acquisizione di quote dei Comuni, in contrasto con le richieste del Comitato Acqua Bene Comune e di tutti i soggetti, tra cui il M5S, aderenti alla campagna "Acqua e democrazia", che chiedono di attuare un processo di totale ripubblicizzazione.

La proposta, presentata da Alberto Lucarelli, docente di Diritto Costituzionale, già redattore dei quesiti referendari sull'acqua, prevede la trasformazione di AQP in Azienda speciale pubblica: un modello estraneo alle logiche del mercato e del profitto proprie di una S.p.A., che coinvolge direttamente anche i cittadini attraverso un apposito comitato di sorveglianza sul servizio pubblico idrico.

Il comune di Barletta, grazie all'opera di sensibilizzazione dei comitati, ha riconosciuto qualche anno fa nel suo Statuto il diritto all'acqua quale diritto universale, indivisibile, inalienabile e la natura giuridica del bene "acqua" inteso come bene pubblico appartenente alla collettività.

A fronte di questa sensibilità mostrata su una tematica così importante, chiediamo al Sindaco Cascella e alla Giunta comunale di sottoscrivere un atto di indirizzo che alleghiamo in modo da velocizzare i tempi, per sollecitare Emiliano e la Regione Puglia a trasformare l'AQP in Azienda speciale consortile, mettendola al riparo da futuri ingressi di società private e dare finalmente attuazione al volere popolare, così a lungo disatteso dalle Istituzioni a tutti i livelli.

Savio Chiariello, Giuseppe Mastrorilli e il gruppo Attivisti 5 Stelle Barletta

Oggetto: ISTANZA per indirizzo Giunta sulla trasformazione di AQP S.p.A. in azienda speciale

PREMESSO CHE

- il diritto all'acqua risulta quale estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e riflette l'imprescindibilità di tale risorsa relativamente alla vita umana. La risoluzione ONU del 28 luglio 2010 ha dichiarato per la prima volta nella storia il diritto all'acqua "un diritto umano universale e fondamentale", sottolineando che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, più degli altri diritti umani, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, è fondamentale per tutti gli altri diritti umani;
- il servizio idrico è un servizio pubblico e, più precisamente, un servizio pubblico locale a rete, ovvero rientra tra quelle attività e prestazioni erogate su iniziativa dei pubblici poteri e tese a soddisfare, in modo diretto e immediato, un bisogno assunto come primario della collettività su un determinato territorio;
- a seguito del referendum del 2011 è stato abrogato l'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, cd. Decreto Ronchi, che regolava l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, includendo il servizio idrico integrato. Il modello di gestione dei servizi pubblici locali, basato sul maggiore coinvolgimento dei soggetti privati e sulla limitazione del ricorso all' in house, non ha quindi trovato il favore del corpo elettorale chiamato a esprimersi nella consultazione referendaria:
- nel referendum sono stati posti quattro quesiti, di cui due incidenti sulla gestione del servizio idrico integrato. Il primo di questi due quesiti aveva ad oggetto il regime giuridico di affidamento e gestione di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed era finalizzato all'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. 112/2008. Il secondo quesito, invece, aveva ad oggetto l'art. 154 del codice dell'ambiente, relativo alla tariffa del servizio idrico integrato, con la finalità di espungere dai criteri di determinazione della stessa l'adeguata remunerazione del capitale investito. L'abrogazione dell'art. 23-bis ha ampliato la possibilità per gli enti locali di ricorrere all'in house provindig per la gestione dei servizi. Alla base del referendum, come chiarito dalla Corte costituzionale, c'era l'intento di escludere l'applicazione delle norme, contenute nell'art. 23 bis che limitano rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza di ammissione del referendum n. 24 del 2011);
- la definizione di acqua quale bene pubblico e quindi comune è poi applicativa di quanto dispongono l'art. 822, comma 1, cod. civ. e l'art. 144, comma 1, del d.lgs. n. 162/2006. Sono poi beni demaniali anche le reti, ai sensi dell'art. 143 dello stesso decreto legislativo in combinato disposto con gli artt. 822, 823 e 824 cod. civ.;
- il diritto di libero accesso all'acqua, se non ricondotto democraticamente ai principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenterà sempre più motivo di tensione e causa scatenante di conflitti a tutti i livelli territoriali;

CONSIDERATO CHE

- nella Regione Puglia la gestione del servizio idrico integrato è affidata ad AQP s.p.a. istituita con D. lgs. 141/99;
- la predetta norma statale ha esaurito i propri effetti sostanziali nel momento della trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in AQP s.p.a., cui sono state trasferite le funzioni dal primo esercitate, stabilendo a tal fine un limite minimo di operatività (31 dicembre 2018) coincidente con la durata del contributo ventennale di 30 miliardi annui erogato con precedente L. n. 398/1998 per pervenire al risanamento finanziario.
- la creazione di AQP spa mediante legge dello Stato non ne impedisce quindi la trasformazione in altro soggetto giuridico in assenza di ulteriori interventi normativi di rango statale;
- tale trasformazione deve condurre alla creazione di un'azienda speciale, in quanto ente pubblico che ha come obiettivo il pareggio di bilancio (art. 114 comma 4 per l'azienda speciale e artt. 151 e 162 commi 1

d.lgs. 267/2000 per gli enti locali) a differenza delle società che hanno come scopo la divisione degli utili (art. 2247 c.c.);

- le aziende speciali appaiono infatti escluse dal decreto Madia sulle partecipate e comunque non oggetto di trattazione specifica e comunque la normativa europea consente di derogare alle regole della concorrenza e del mercato nei casi in cui la deroga sia giustificata dalla necessità che il SIEG adempia alla propria specifica missione;

- il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e dell'art. 117 della Costituzione ed i Sindaci, in quanto autorità responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possano sottrarsi all'obbligo di determinarne gli assetti organizzativi e gestionali, tanto meno possono esserne esclusi in modo preordinato;

- il Comune di Barletta si è sempre mostrato sensibile al tema dell'acqua bene comune tanto da inserire un apposito riferimento nello Statuto all'art. 2, comma 1 lettera d) *“in particolare, viene riconosciuto il diritto all'acqua, inteso quale diritto universale, indivisibile, inalienabile, e la natura giuridica del bene acqua inteso come bene pubblico appartenente alla collettività.”*

RITENUTO CHE

- per le ragioni e considerazioni in premessa, è necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni per far sì che l'acqua, risorsa naturale limitata, continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto;

- in tale quadro è anche necessario orientare le nostre comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, in particolare per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda agli usi domestici e di garantire allo stesso tempo la capacità rigenerativa della risorsa idrica e il suo deflusso minimo vitale;

- il risultato del referendum 2011 è un chiaro e diffuso orientamento largamente maggioritario dei cittadini verso la gestione pubblica dei servizi pubblici locali; invece, a distanza di sei anni da quell'evento, le istituzioni a tutti i livelli non hanno ancora dato attuazione al volere popolare;

- è necessario, in rappresentanza dei cittadini/elettori e nel rispetto dei principi Costituzionali di autonomia e sussidiarietà (articoli 1, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione), ricorrere agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni possono disporre, adottando la presente deliberazione, anche tenendo conto delle nuove normative sulle “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” (art. 19, D.L. 95/2012);

- in tale prospettiva la trasformazione di AQP in azienda speciale, laddove la proprietà fosse mantenuta in capo alla Regione, deve necessariamente prevedere forme diverse di partecipazione e di controllo da parte dei Comuni, che consentano comunque l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti locali medesimi sull'azienda speciale;

- nella diversa ipotesi in cui, invece, si ritenesse necessario conferire la proprietà della trasformata AQP ai Comuni, la Regione Puglia dovrà operare il successivo trasferimento in azienda consortile con la partecipazione di tutti i Comuni pugliesi che avranno l'obbligo di associarsi mediante sottoscrizione di convenzione ex art. 30 TUEL.

VISTI

il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il vigente statuto comunale ed il regolamento sul funzionamento del CC;
le premesse che formano parte integrante della presente Deliberazione;

DELIBERA

come atto di indirizzo di:

a) sollecitare la Regione Puglia ad operare la trasformazione di AQP s.p.a. in azienda speciale anteriormente alla scadenza della concessione ed ancor prima, dell'eventuale indizione da parte dell'Autorità Idrica Pugliese della gara per l'affidamento del SII;

b) manifestare la volontà all'acquisizione delle quote di AQP s.p.a. in seguito alla trasformazione in azienda speciale laddove la Regione Puglia optasse per la partecipazione diretta dei Comuni pugliesi.